



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 12 APRILE 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 10-11 aprile 2012 - Tredicesima giornata ritorno

Catania-Lecce 1-2
Chievo Verona-Milan 0-1
Fiorentina-Palermo 0-0
Genoa-Cesena 1-1
Internazionale-Siena 2-1
Juventus-Lazio 2-1
Napoli-Atalanta 1-3
Parma-Novara 2-0
Roma-Udinese 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 aprile 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 110

209/592

1) SERIE A TIM

Gare del 10-11 aprile 2012 - Tredicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Catania-Chievo Verona-Internazionale-Milan-Napoli-Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 4°, 14°, 15° del primo tempo, 3° e 40° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza e per avere altri sostenitori, in relazione ad alcuni episodi, chiaramente manifestato la propria dissociazione da tali biasimevoli comportamenti.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta d'acqua; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori rivolto reiteratamente grida e cori ingiuriosi all'Arbitro.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PANDEV Goran (Napoli): per avere, al 25° del secondo tempo, a distanza dall'azione di giuoco in svolgimento, colpito un avversario con un calcio ad una gamba.

PEGOLO Gianluca (Siena): per avere, al termine della gara, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un ironico applauso e un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KOZAK Libor (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

CARRIZO Juan Pablo (Catania): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere, all'atto dell'ammonizione, contestato la decisione arbitrale rivolgendo all'Arbitro un ironico applauso.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

PELLISSIER Sergio (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione); per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito espressioni blasfeme; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BLASI Manuele (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CONTINI Matteo (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DE OLIVEIRA Amauri (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DENIS German Gustavo (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

GARCIA Santiago (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ILICIC Josip (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MAURI Stefano (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MORETTI Emiliano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SARDO Gennaro (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PJANIC Miralem (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

JOVETIC Stevan (Fiorentina)

MANNINI Daniele (Siena)

SECONDA SANZIONE

DE MATTOS FILHO Marco Antonio (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DE ROSSI Daniele (Roma)

KALADZE Kakha (Genoa)

MESTO Giandomenico (Genoa)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BIAVA Giuseppe (Lazio)

CHIELLINI Giorgio (Juventus)

LICHTSTEINER Stephan (Juventus)

MARCHESE Giovanni (Catania)

ODDO Massimo (Lecce)
VITIELLO Roberto (Siena)

QUINTA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Catania)
CECCARELLI Luca (Cesena)
DAINELLI Dario (Chievo Verona)
DIAKHITE Modibo (Lazio)
LUCCHINI Stefano (Atalanta)
MUNTARI Sulley Ali (Milan)
PELUSO Federico (Atalanta)
SAMMARCO Paolo (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BACINOVIC Armin (Palermo)
GRAVA Gianluca (Napoli)
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio)
QUAGLIARELLA Fabio (Juventus)
SEYMOUR Felipe Ignacio (Catania)
STENDARDO Guglielmo (Atalanta)
ZAMBROTTA Gianluca (Milan)

SECONDA SANZIONE

FERNANDEZ Federico (Napoli)
PESOLI Emanuele (Siena)

PRIMA SANZIONE

FLOCCARI Sergio (Parma)
MODESTO Francesco (Parma)
MUTARELLI Massimo (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MIRANTE Antonio (Parma)

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00

REJA Edoardo (Lazio): per avere, al 44° del secondo tempo, già richiamato, contestato platealmente l'operato arbitrale indirizzando un ironico applauso al Direttore di gara; recidiva reiterata; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale.

d) OPERATORI SANITARI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FIORITA Graziano (Lecce): per essere, al 45° del secondo tempo, già richiamato, entrato sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 APRILE 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta